



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA RESIDENZA FUORI SEDE DI DOCENTI E RICERCATORI DELL'ATENEO

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale prot. n. 2142 del 06.10.2020)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione per i docenti e i ricercatori dell'Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell'articolo 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592.
2. Ai fini del presente regolamento, per "residenza in sede" si intende la dimora effettiva e stabile della persona entro un raggio di 100 Km in linea d'aria e di 120 Km come distanza stradale dal territorio della Città Metropolitana di Messina. In ogni caso, è esclusa l'autorizzazione a risiedere al di fuori del territorio nazionale.
3. Ai fini del presente regolamento per "docenti e ricercatori" si intendono i professori ordinari e associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 240/10.

Art. 2 - Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore con proprio decreto, su richiesta dell'interessato, previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore e sentito il Senato accademico. Nella delibera il Consiglio di Dipartimento deve attestare la funzione attiva nella ricerca del richiedente l'autorizzazione e garantire che la residenza fuori sede è conciliabile col pieno assolvimento dei compiti di ricerca, didattici, gestionali e di terza missione.
2. L'autorizzazione decorre dall'inizio dell'anno accademico ed ha la durata di un anno accademico.
3. La richiesta dell'interessato, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento e disponibile altresì sul sito web d'Ateneo alla pagina "Personale", deve essere presentata al Magnifico Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il 30 giugno precedente l'anno accademico per cui si richiede l'autorizzazione.
4. In caso di assunzione successiva al 30 giugno, la richiesta dell'interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.
5. Nel caso di variazione di residenza, o dell'effettiva e stabile dimora in corso d'anno, l'istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.

6. Le richieste di autorizzazione verranno valutate con particolare riguardo alle motivazioni di natura personale e/o familiare dell'interessato, quali l'esigenza di non disgiungere il nucleo familiare, la presenza di figli minori, il trasferimento del coniuge, la presenza di familiari disabili che necessitano assistenza etc.

7. In considerazione del carattere di eccezionalità che riveste l'autorizzazione a risiedere fuori sede, la richiesta deve essere presentata ogni anno e verrà valutata di volta in volta al fine di verificarne la compatibilità con l'assolvimento dei doveri istituzionali.

8. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto motivato qualora la residenza fuori sede sia motivo di assenze o mancanza ai doveri di servizio.

Art. 3 - Obblighi dei docenti e dei ricercatori

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede non esonera il docente e il ricercatore dal comunicare all'Ateneo, ogni qual volta si verificano eventi straordinari, imprevedibili ed oggettivi, le ragioni che gli impediscano di raggiungere la sede di lavoro per assolvere ai propri impegni.

2. La richiesta a risiedere fuori sede deve contenere l'indicazione dei periodi dell'anno in cui è garantita la presenza in sede. Nei periodi durante i quali il docente e il ricercatore svolge l'attività didattica dovrà essere assicurata la presenza in sede per almeno tre giorni alla settimana. Dovranno inoltre essere garantite le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi il ricevimento, l'orientamento e il tutorato.

3. Nella richiesta a risiedere fuori sede dovrà essere indicato un domicilio "in sede" in modo da assicurare la reperibilità nei giorni in cui l'interessato ha obblighi didattici o accademici.

Art. 4 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento, approvato dagli Organi collegiali di governo dell'Ateneo ed emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il termine di presentazione del 30 giugno previsto al comma 3 dell'art. 2 viene posticipato a non oltre il 15 luglio.